



COMUNE DI GENOVA

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. 168 DEL 16/7/2008

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEI CIRCOLI PRIVATI, DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI DI TIPO ALIMENTARE, DEI CENTRI DI TELEFONIA E INTERNET - POINT IN SEDE FISSA

IL SINDACO

Premesso che:

- si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL), regolamentare gli orari delle attività economiche della città in modo da favorire il coordinamento dei tempi della città e da conciliare le articolate esigenze delle categorie economiche e sociali;

- nel territorio comunale è presente un numero rilevante di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di circoli privati che somministrano alimenti e bevande negli spacci annessi, di attività commerciali ed artigianali del settore alimentare che vendono per asporto bevande, che comporta un notevole afflusso di avventori, in particolare nelle ore serali e notturne;

- l'apertura di locali nelle ore notturne nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine ed in bottiglie di vetro, effettuata dalle predette attività, può contribuire a generare fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica, in quanto le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno dei locali ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, poiché utilizzati in alcuni casi come strumenti atti ad offendere;

Considerato che:

- è necessario assicurare una regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività, nel rispetto delle norme regionali oltretutto secondo principi di trasparenza e chiarezza della disciplina in modo da tutelare e uniformare i comportamenti degli operatori, dei consumatori e dei soggetti deputati al controllo del rispetto delle norme;

- è previsto un sistema derogatorio alla generale disciplina che consente di assicurare l'erogazione di servizi commerciali e artigianali in orario notturno, sulla base di specifiche richieste avanzate dagli operatori e il cui accoglimento terrà conto della distribuzione territoriale, delle esigenze effettive di servizio e della vicinanza a zone residenziali;

- sia altresì necessario introdurre la disciplina in maniera sperimentale, per un anno, al termine del quale apportare le opportune modifiche ovvero procrastinare gli effetti del presente provvedimento;

- la situazione impone di regolamentare tutte le attività alle regole vigenti, a tutela della quiete pubblica e del sonno nelle ore notturne, ovvero della salute degli abitanti, in quanto è interesse pubblico, prevedere una nuova disciplina attraverso regole uguali per tutti i soggetti che svolgono attività economica, di natura commerciale e/o artigianale nonché quella di somministrazione di alimenti e bevande, sia direttamente autorizzata ovvero sottoposta a procedure semplificate (Circoli Privati);

- la disciplina e la limitazione dell'attività di somministrazione all'interno dei circoli privati non lede il diritto di associazione costituzionalmente previsto dall'articolo 18, peraltro concettualmente distinto da quello riconosciuto ai responsabili dei circoli privati di richiedere successivamente l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 86 del Regio Decreto n°. 773 del 18/06/1931 (TULPS);

- debba essere tutelata anche l'esigenza di garantire in alcune aree cittadine a particolare vocazione turistica un servizio minimo di commercio, per la soddisfazione dei visitatori ospitati e per la valorizzazione delle aree cittadine;

Visto l'art. 116 della Legge Regionale n°. 1 del 02/01/2007, Testo Unico del Commercio (TUC) che recita: *“I Comuni determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico fra un minimo di 5 ed un massimo di 18 ore giornaliere, salva diversa determinazione dei Comuni, adottata attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore.”*

Viste le potestà attribuite al Sindaco in materia di orari:

- dall'articolo 50 comma 7 del TUEL, che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

- dall'articolo 44 comma 3 dello Statuto del Comune di Genova che assegna al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali;

Ritenuto necessario regolamentare gli orari dei pubblici esercizi, delle attività artigianali alimentari, dei centri di servizi di telefonia e della somministrazione ai soli soci negli spacci annessi ai Circoli Privati;

Sentite, negli incontri di concertazione del 8 e 15 Aprile 2008, le organizzazioni maggiormente rappresentative del commercio, dell'artigianato e dei consumatori che, nei termini convenuti nell'incontro medesimo, non hanno ritenuto di avanzare richieste per adeguare il contenuto del presente provvedimento;

Visti gli indirizzi in materia di orario delle attività commerciali, espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 17/06/2008 ;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";

- il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, (TUEL);

- la Legge Regionale n° 1 del 02/01/2007 Testo Unico del Commercio (TUC);

- la deliberazione del Consiglio Regionale n° 5 del 27/02/2008 - Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del TUC;

- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 22/5/1967;

- la Legge n° 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico;

- il D.P.C.M. n° 215 del 16/4/1999 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

- il Decreto Legislativo n° 206 del 06/09/2005 - Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della Legge n° 229 del 29/07/2003;

- le norme sulle Festività nazionali, ed in particolare Legge n° 260 del 27/05/1949, Legge n° 132 del 04/03/1958, Legge n° 54 del 05/03/1977, D.P.R. n° 792 del 28/12/1985, Legge n° 336 del 20/11/2000.

Valutata l'opportunità di revocare ogni provvedimento vigente in materia di disciplina degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per concretare una nuova ed organica disciplina degli stessi a mezzo della presente;

Visto il parere del Segretario Generale;

DISPONE

Che a far data dall'esecutività del presente provvedimento, siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di commercio cittadino delle tipologie individuate:

TITOLO I

Orari degli esercizi di ogni tipologia che somministrano alimenti e bevande

Art. 1 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, escluse quelle esercitate nell'ambito delle seguenti attività:

- ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, mercati comunali all'ingrosso e al minuto;
- attività esercitate da mense aziendali;
- attività svolte al domicilio del consumatore;
- attività poste nelle aree di servizio delle autostrade e delle strade extraurbane principali, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
- attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico.

Art. 2 Disposizioni di carattere generale

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, i Circoli Privati che forniscono servizio di somministrazione ai soli soci, e tutti i locali di cui all'art. 58 comma 1 lett. a LR 1/2007 che in modo accessorio siano autorizzati a somministrare, sono denominati di seguito quali "somministratori".

2. L'attività di somministrazione al pubblico viene esercitata per un minimo di cinque ore giornaliere.

3. Tutti i somministratori possono iniziare l'attività di somministrazione alle ore 05.00 e devono interromperla alle ore 24.00, ma hanno facoltà di protrarre tale attività fino alle ore 02.00. I somministratori ubicati nel Municipio I (centro Est) limitatamente alle zone urbanistiche di Prè - Molo – Maddalena non possono protrarre la chiusura oltre le ore 01.00, ad eccezione delle serate tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica, in cui potranno prorogarlo fino alle ore 02.00.

4. L'attività nei dehors segue lo stesso orario del pubblico esercizio, ma può subire limitazioni con le modalità di cui al successivo comma 19.

5. E' consentito a chi è stato servito prima dell'orario di interruzione della somministrazione e del consumo di alimenti e bevande, di terminare la consumazione entro e non oltre la mezz'ora successiva.

6. Pertanto alle ore 02.30 o 01.30 nella zona definita al precedente punto 3 i pubblici esercizi devono essere improrogabilmente chiusi al pubblico, mentre nei circoli privati ogni consumazione di alimenti e bevande deve essere cessata, ancorché siano continuate altre attività.

7. Tutti i somministratori nei giorni antecedenti le festività nazionali e religiose, possono prorarre la chiusura serale sino alle ore 03.00 del giorno festivo.

8. Tutti i somministratori nei giorni 24 e 31 dicembre, 5 gennaio, vigilia di Pasqua hanno facoltà di prorogare l'orario sino alle ore 06.00.

9. Il Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo Economico e Commercio è delegato alla determinazione – con apposita Ordinanza Dirigenziale – di deroghe di aperture e chiusure, in ragione di motivate esigenze di interesse pubblico; analogamente, su richiesta delle organizzazioni rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, può autorizzare programmi di apertura per turno degli Pubblici Esercizi. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti rendendoli noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello affisso all'ingresso del locale.

10. Ogni somministratore ha l'obbligo di comunicare entro il 30 settembre 2008 agli uffici del Settore Sviluppo Economico e Commercio l'orario prescelto e i giorni di chiusura. Tale comunicazione potrà essere validamente effettuata con mezzi di trasmissione che ne consentano la prova della ricezione da parte degli uffici, ovvero: posta elettronica certificata, posta elettronica di una Associazione di Categoria degli esercenti commerciali, posta tradizionale con raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mano presso gli uffici comunali. Sull'orario prescelto è consentito anticipare la chiusura di 1 ora, e di posticiparla per la stessa durata, fermo restando il limite massimo di cui al precedente punto 6;

11. E' consentito al somministratore di effettuare una chiusura intermedia.

12. L'orario prescelto deve valere per tutto l'anno, può essere diversificato per stagione, e si intende tacitamente rinnovato per gli anni successivi in mancanza di successiva comunicazione.

13. L'orario, l'eventuale chiusura intermedia e le eventuali chiusure facoltative settimanali, dovranno essere pubblicizzate al pubblico con l'esposizione di un cartello, affisso all'ingresso del locale, delle dimensioni minime di cm. 29 x 20 con caratteri ben visibili. Il somministratore che decida di non osservare la giornata di chiusura facoltativa da lui scelta e comunicata agli uffici comunali, deve indicare con le modalità sopra descritte l'orario del giorno di apertura straordinaria.

14. Sarà possibile effettuare un cambio di orario nel corso dell'anno, fatti salvi casi particolari da motivare e da comunicare obbligatoriamente trenta giorni prima dell'attivazione agli uffici del al Settore Sviluppo Economico e Commercio.

15. Gli esercizi di cui all'art. 58 del TUC, osservano l'orario dell'attività prevalente per l'attività principale.

16. I somministratori sono responsabili che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire suoni e rumori oltre i limiti della normativa in materia di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 08.00.

17. Gli stessi sono tenuti a vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

18. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

19. Il Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo Economico e Commercio è delegato alla determinazione – con apposita Ordinanza Dirigenziale – di deroghe e restrizioni nei confronti di singoli somministratori, in funzione dell'interesse pubblico alla continuità del servizio in situazioni specifiche, o laddove siano state accertate dagli Organi di Polizia Giudiziaria serie problematiche di ordine pubblico o di grave disturbo alla quiete pubblica.

20. Ogni precedente provvedimento in materia di orario dei pubblici esercizi, deve ritenersi decaduto. Ogni orario in deroga potrà essere richiesto entro 30 giorni dall'esecutività del presente provvedimento; in tale periodo l'orario precedentemente autorizzato potrà essere protratto.

21. Sulla base delle aperture prescelte nei giorni festivi verrà attivato un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, in modo che nei Municipi a più alta densità turistica vengano garantiti livelli minimi di servizio di somministrazione. E' fatta salva la facoltà dei somministratori di effettuare aperture straordinarie nei giorni festivi, anche in deroga all'orario comunicato, e anche per una fascia oraria inferiore alle 5 ore, purché l'orario sia esposto e non oltrepassi le ore 02.00.

Art. 3 Giornate di chiusura

1. E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, fino a due giornate di chiusura da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la comunicazione degli orari di apertura e di chiusura dell'attività previsti dal comma 10 dell'art. 2.

2. Qualora, per motivi eccezionali, l'esercente intenda effettuare la chiusura temporanea dell'esercizio per periodi diversi da quelli indicati al comma 1, dovrà renderlo noto al pubblico con apposito cartello visibile anche ad esercizio chiuso e comunicarlo agli uffici del Settore Sviluppo Economico e Commercio.

3. Per periodi di chiusura temporanea dell'attività superiori a trenta giorni consecutivi, l'esercente ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione per iscritto allo Settore Sviluppo Economico e Commercio.

Art. 4 Vendita per asporto

1. Ai fini dell'attività di vendita per asporto effettuata nei Pubblici Esercizi ai sensi dell'articolo 52 comma 3 del TUC, sono osservati gli stessi orari previsti per l'attività di somministrazione.

2. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o metallo.

3. Il divieto di cui al precedente comma 2 non si applica qualora sia effettuato servizio a domicilio del consumatore.

Art. 5

Funzionamento degli apparecchi da gioco

1. L'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) è limitato alla fascia oraria tra le ore 10.00 e l'orario di chiusura prescelto.

2. Gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.

TITOLO II

Orari delle attività artigianali di tipo alimentare

Art. 6 Ambito di applicazione

1. Le attività artigianali di tipo alimentare, come le pizzerie d'asporto e i panifici, ancorché esclusi dall'applicazione delle norme previste dal TUC e svincolate da limiti di orario e di chiusura per l'attività di produzione di manufatti lavorati e semilavorati, devono sottostare alla regolamentazione d'orario prevista dal successivo articolo 7.

2. Non è soggetta a limitazioni d'orario la vendita al domicilio del consumatore.

3. Gli artigiani alimentari che detengono nei locali aperti al pubblico apparecchi di gioco sono tenuti all'orario di cui all'art. 5.

Art. 7 Orario giornaliero

1. Gli artigiani alimentari possono restare aperti al pubblico nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 02.00, anche senza interruzione, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, e alle specifiche deroghe autorizzate per interesse pubblico dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio sulla base di motivate richieste. Gli artigiani alimentari ubicati nel Municipio I (centro Est) limitatamente alle zone urbanistiche di Prè - Molo – Maddalena non possono protrarre la chiusura oltre le ore 01.00, ad eccezione delle serate tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica, in cui potranno prorogarlo fino alle ore 02.00.

2. I panificatori determinano l'orario di vendita all'interno della fascia oraria tra le ore 05.00 e le ore 24.00; nel caso di necessità di derogare a tali limiti, il panificatore dovrà comunicare al Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio, a mezzo raccomandata R/R, l'orario in deroga entro un periodo di 60 giorni prima di applicarlo. Nel caso tale diversificazione di orario determini problematiche di ordine pubblico o di quiete pubblica motivatamente segnalate dagli Organi di Polizia Giudiziaria, il Dirigente di cui sopra, provvederà a ricondurre l'orario nella fascia normale.

3. Gli artigiani alimentari devono pubblicizzare gli orari di apertura e di chiusura, e gli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale, con appositi cartelli ben visibili e leggibili dall'esterno dell'esercizio, non inferiori a centimetri 29x20.

4. Gli artigiani alimentari che insistono nei Municipi Levante, Medio-Levante, Centro-Est, Ponente, devono attivarsi per concordare, attraverso le proprie organizzazioni di categoria, una pianificazione delle aperture domenicali degli esercizi, tale da garantire per ciascun ambito territoriale l'offerta del servizio ogni domenica. Tale pianificazione deve essere comunicata al Settore Sviluppo Economico e Commercio, che disporrà gli opportuni controlli.

5. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o metallo.

6. Il divieto di cui al precedente comma non si applica qualora sia effettuato servizio a domicilio del consumatore.

TITOLO III

Orari dei centri di telefonia in sede fissa e internet-point

Art. 8

Ambito di applicazione

1. I centri di telefonia in sede fissa e gli internet-point devono sottostare alla seguente regolamentazione oraria per l'accesso del pubblico prevista dal successivo articolo 9.

2. I centri di telefonia e gli internet-point abilitati alla vendita come esercizi di vicinato, non sono soggetti a limitazioni d'orario per la vendita al domicilio del consumatore.

3. Gli operatori dei centri di telefonia e internet-point che detengono nei locali aperti al pubblico apparecchi di gioco sono tenuti all'orario di cui all'art. 5.

Art. 9

Orario giornaliero

1. I centri di telefonia e gli internet-point possono restare aperti al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 02.00, anche senza interruzione.

2. Devono pubblicizzare gli orari di apertura e di chiusura, e gli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale con appositi cartelli ben visibili e leggibili dall'esterno dell'esercizio, non inferiori a 29 x 20 centimetri.

3. Non è consentita protrazione di orario, fatta salva specifica autorizzazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio per interesse pubblico.

La Sindaco
Marta Vincenzi

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GENOVA PER QUINDICI GIORNI
DAL 18 LUGLIO 2008